

Circolare "Decreto Renzi"

Data: 30 giugno 2014

Indice

| | |
|--|---------------|
| Decreto Renzi | |
| <i>Il riconoscimento, per il 2014, del c.d. "Bonus 80 Euro"</i> | <i>Pag.1</i> |
| <i>Aumento dal 20% al 26% della ritenuta sulle rendite finanziarie/capital gain</i> | <i>Pag.3</i> |
| <i>Versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa</i> | <i>Pag.5</i> |
| <i>La riduzione delle aliquote IRAP dal 01.01.2014</i> | <i>Pag.5</i> |
| <i>Obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della P.A. dal 31.05.2015</i> | <i>Pag.6</i> |
| <i>Compensazione dei crediti commerciali nei confronti di Amministrazioni Pubbliche</i> | <i>Pag.7</i> |
| <i>Utilizzo dei crediti commerciali in compensazione con le somme iscritte a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi</i> | <i>Pag.8</i> |
| <i>Obbligo di utilizzo servizi telematici per i versamenti</i> | <i>Pag.10</i> |
| <i>Decadenza dalla rateazione dei debiti tributari</i> | <i>Pag.10</i> |
| <i>Abrogazione ritenuta su bonifici esteri</i> | <i>Pag.11</i> |
| <i>Disposizioni in materia TASI</i> | <i>Pag.11</i> |
| Altre disposizioni | |
| <i>Accettazione di pagamenti tramite POS</i> | <i>Pag.12</i> |

Premessa

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 23.06.2014 n.143 della Legge 89/2014 è stato convertito il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. "decreto Renzi"), recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Di seguito si prendono in analisi le conferme e le modifiche rispetto al provvedimento originario entrato in vigore il 24.04.2014.

Il riconoscimento, per il 2014, del c.d. "Bonus 80 Euro"

Art. 1

È confermato, per il 2014, il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come "Bonus 80 euro".

Come noto, detta agevolazione è stata prevista al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una revisione del prelievo finalizzata a ridurre il cuneo fiscale da attuare con la Finanziaria 2015.

Il credito in esame spetta ai titolari:

- di reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR. Sono esclusi dall'agevolazione i titolari di redditi da pensione;
- di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), cbis), d), h-bis) e l), TUIR.

L'agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

Il credito non spetta:

- ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d'imposta (ad esempio, collaboratori domestici);
- ai c.d. "incapienti", cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzerava l'imposta.

Il credito è riconosciuto qualora l'IRPEF lorda calcolata sul reddito da lavoro dipendente e/o assimilato risulti superiore rispetto alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR.

Il credito in esame:

- è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo:

| REDDITO COMPLESSIVO | CREDITO SPETTANTE |
|--|--|
| Non superiore a € 24.000,00 | € 640 |
| Superiore a € 24.000,00 ma non 26.000,00 | $€ 640 \times (26.000 - \text{Reddito complessivo}) / 2.000$ |
| Superiore a € 26.000,00 | 0 |

- non concorre alla formazione del reddito;
- è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

È confermato che il credito è:

- riconosciuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro/committente) che lo ripartisce tra le retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014, a partire dalla prima retribuzione utile;
- attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.

In sede di conversione è stato previsto che il recupero delle predette somme erogate dal sostituto d'imposta avvenga tramite compensazione nel mod. F24 utilizzando il codice tributo "1655".

**Aumento al 26% della ritenuta
sulle rendite finanziarie/capital gain**

Artt. 3 e 4

A decorrere dal 01.07.2014 è confermato l'aumento al 26% dell'aliquota della ritenuta, ovvero dell'imposta sostitutiva, applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici.

L'aumento riguarda in particolare:

- gli interessi (compresi gli interessi attivi bancari), premi e altri proventi di cui all'art. 44, TUIR;
- i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR;
- gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate;

Attività finanziarie che manterranno l'attuale regime impositivo

Non è stata oggetto di modifiche la tassazione riferita, tra l'altro:

- agli interessi e altri proventi dei titoli di Stato italiani e dei titoli equiparati;
- agli interessi e altri proventi dei titoli di Stato esteri (purché lo Stato emittente sia incluso nella *white list* di cui al DM 4.9.96) e dei titoli emessi dagli enti territoriali di tali Stati;
- agli interessi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale;
- agli interessi corrisposti a società del gruppo non residenti finalizzati al finanziamento di prestiti obbligazionari;
- ai dividendi erogati a società del gruppo non residenti;
- al risultato netto delle forme di previdenza complementare di cui al DLgs. 252/20053.

Con riferimento, ad esempio, ai titoli di Stato, viene mantenuto fermo il prelievo nella misura del 12,50% sia per i redditi di capitale (interessi), sia per le plusvalenze. Con riferimento alle plusvalenze, l'art. 3 co. 5 del DL 66/2014 ha appositamente modificato gli artt. 5, 6 e 7 del DLgs. 461/97, al fine di prevedere l'imponibilità del capital gain sui titoli di Stato nella misura del 48,08% rispettivamente:

- nel regime della dichiarazione;
- nel regime del risparmio amministrato;
- nel regime del risparmio gestito.

Rimane altresì invariata la tassazione sugli utili e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate.

Decorrenze

Il principio generale è quello per cui l'aliquota del 26% si applica ai redditi di capitale esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.7.2014.

Sono però previste numerose eccezioni. Il nuovo prelievo riguarda, infatti:

- i dividendi e proventi assimilati percepiti a decorrere dall'1.7.2014 (indipendentemente, quindi, dalla data in cui è stata assunta la delibera di distribuzione);
- gli interessi dei conti correnti, dei depositi, delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie maturati

- a decorrere dall'1.7.2014 (indipendentemente, quindi, dalla data in cui il provento diviene esigibile);
- gli interessi delle obbligazioni dei "grandi emittenti" e dei titoli assimilati di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 239/96 maturati a decorrere dall'1.7.2014 (anche in questo caso, prescindendo dall'esigibilità del provento per il sottoscrittore).

Il prelievo nella misura del 26% si applica, inoltre:

- dal giorno successivo alla scadenza dei contratti pronti contro termine stipulati prima dell'1.7.2014 e aventi durata non superiore a 12 mesi, relativamente agli interessi delle obbligazioni dei "grandi emittenti" e dei titoli assimilati di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 239/96;
- alla parte dei proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e dalle prestazioni pensionistiche complementari maturata dall'1.7.2014;
- ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni realizzati dall'1.7.2014 (sulla parte riferibile ad importi maturati sino al 30.6.2014 si applica l'aliquota in vigore sino a tale data).

Regime delle minusvalenze

Le minusvalenze realizzate sino al 30.6.2014 possono essere portate a compensazione delle plusvalenze realizzate successivamente nel limite del 76,92% del relativo ammontare (percentuale ridotta al 48,08% se le minusvalenze sono state realizzate entro il 31.12.2011).

Anche per i contribuenti che hanno optato per il regime del risparmio gestito, i risultati negativi di gestione rilevati sino al 30.6.2014 possono essere portati a riduzione dei risultati maturati successivamente nel limite del 76,92% del relativo ammontare (percentuale ridotta al 48,08% se le perdite sono maturate entro il 31.12.2011).

Affrancamento dei plusvalori maturati al 30.6.2014

È previsto un apposito regime transitorio per affrancare i plusvalori maturati sino al 30.6.2014 con il versamento di un'imposta sostitutiva del 20%.

Per i contribuenti in regime della dichiarazione:

- l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento è corrisposta entro il 16.11.2014;
- i dati relativi all'affrancamento andranno evidenziati nel modello UNICO 2015.

Per i contribuenti in regime di risparmio amministrato:

- l'opzione per l'affrancamento si perfeziona mediante apposita comunicazione da rendere all'intermediario entro il 30.9.2014;
- l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta dagli intermediari entro il 16.11.2014, ricevendone provvista dal contribuente.

Versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa

Art. 4 co. 11

Mediante un'apposita modifica all'art. 1 co. 145 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), è stato previsto il versamento in un'unica soluzione delle imposte sostitutive dovute:

- per la rivalutazione dei beni d'impresa;
- per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

Per effetto delle suddette modifiche, tali imposte devono essere versate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013.

Le previgenti disposizioni prevedevano invece il versamento in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2013), e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (2014 e 2015).

La riduzione delle aliquote IRAP dal 01.01.2014

Art. 2

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (si tratta del 2014, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) le aliquote IRAP applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo sono state ridotte del 10%.

Nuove aliquote

A seguito dell'intervento normativo, le aliquote IRAP risultano le seguenti:

- 3,9% (fino al 2013) e 3,5% (dal 2014), in via generale;
- 4,65% (fino al 2013) e 4,2% (dal 2014), per le banche e gli altri soggetti finanziari;
- 5,9% (fino al 2013) e 5,3% (dal 2014), per le imprese di assicurazione;
- 4,2% (fino al 2013) e 3,8% (dal 2014), per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
- 1,9% (fino al 2013) e 1,7% (dal 2014), per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

Rideterminazione delle aliquote già variate dalle Regioni

Le aliquote che le Regioni hanno già variato avvalendosi dei poteri loro attribuiti vanno rideterminate tenendo conto delle suddette nuove misure base. A tal fine, viene previsto che la variazione deliberata dalla Regione va sommata alla nuova misura ordinaria.

Ad esempio, qualora l'aliquota base del 3,9% sia stata applicata, nel 2013, in misura pari al 4,82% (per effetto dell'incremento dello 0,92% deciso dalla Regione), detto valore va ricalcolato, per il 2014, mantenendo inalterata la variazione prevista (0,92%) e sommando quest'ultima al nuovo valore base del 3,5% (3,5% + 0,92% = 4,42%).

Effetti sul calcolo degli acconti con il metodo previsionale

I contribuenti che applicano il metodo previsionale potranno beneficiare della suddetta riduzione già in sede di versamento dell'acconto IRAP 2014.

Tuttavia, in questo caso, l'IRAP che si prevede dovuta per il 2014 (base di commisurazione dell'acconto medesimo) dovrà essere calcolata non già sulla base delle "nuove" aliquote, bensì tenendo conto di specifiche aliquote transitorie, intermedie tra quelle vecchie e quelle nuove. In questo modo, gli effetti finanziari della modifica normativa vengono parzialmente posticipati all'atto del versamento del saldo 2014 (da effettuare nel 2015).

In particolare, le aliquote da utilizzare, ai soli fini del calcolo dell'acconto "*previsionale*" 2014, sono le seguenti:

- 3,75%, in via generale;
- 4,5%, per le banche e gli altri soggetti finanziari;
- 5,7%, per le imprese di assicurazione;
- 4%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
- 1,8%, per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

Il saldo 2014 dovrà, in ogni caso, essere determinato applicando le aliquote "a regime" sopra evidenziate.

Obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A dal 31.03.2015

Art. 25

Viene anticipato il termine a partire dal quale diviene obbligatorio l'utilizzo generalizzato della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra la P.A. e i relativi fornitori.

Amministrazioni centrali

È anticipato al 31.3.2015 il termine a partire dal quale le fatture nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 19613, nonché delle amministrazioni autonome dovranno essere emesse in formato elettronico.

Amministrazioni locali

È altresì anticipato al 31.3.2015, sentita la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali, il termine dal quale decorrono gli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni, ASL, CCIAA, ecc.).

Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA

L'anticipazione del termine in esame comporta che, entro il 31.12.2014, le suddette amministrazioni dovranno procedere al caricamento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) delle anagrafiche degli uffici demandati alla ricezione delle fatture elettroniche.

Si ricorda, infatti, che, a norma dell'art. 3 del DM 55/2013, le Amministrazioni Pubbliche destinatarie, sono chiamate a inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'IPA, il quale provvede ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it.

Elementi identificativi della fattura

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, le fatture elettroniche emesse verso le stesse devono riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG), salvi i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13.8.2010 n. 13617;
- il codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 16.1.2003 n. 3.

In mancanza dei suddetti codici, per espressa previsione normativa, le Amministrazioni Pubbliche non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche.

Compensazione dei crediti commerciali nei confronti di Amministrazioni Pubbliche

Art. 39

Viene ampliato l'utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, su specifica richiesta del creditore.

Viene infatti eliminato il requisito che i crediti debbano essere maturati al 31.12.2012. Pertanto, tutti i crediti commerciali vantati nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, anche se maturati successivamente al 31.12.2012, possono essere utilizzati per la compensazione in esame.

Crediti commerciali utilizzabili in compensazione

Per essere utilizzabili in compensazione, i crediti commerciali devono quindi essere:

- vantati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- maturati per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, senza più vincoli temporali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
- stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore.

Istituti definitori e deflativi interessati

L'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti commerciali certificati può avvenire, su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute per effetto dei seguenti istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario:

- accertamento con adesione;
- definizione degli inviti a comparire;
- definizione dei processi verbali di constatazione;
- acquiescenza/omessa impugnazione;
- definizione agevolata delle sanzioni;
- conciliazione giudiziale;
- reclamo e mediazione.

Modalità di compensazione

Per effettuare la compensazione tra i suddetti crediti commerciali certificati e le somme dovute per istituti definitori e deflativi del contenzioso, occorre:

- rispettare le disposizioni attuative emanate con il DM 14.1.2014;
- utilizzare il nuovo modello "F24 Crediti PP.AA.", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2014 n. 13917, in cui deve essere indicato il numero della certificazione del credito che viene utilizzato in compensazione;
- utilizzare il nuovo codice tributo "PPAA", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 4.2.2014 n. 16.

Utilizzo dei crediti commerciali in compensazione con le somme iscritte a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi

Art. 40

Viene ampliato l'utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti di Amministrazioni Pubbliche:

- con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o di accertamenti esecutivi;
- su specifica richiesta del creditore;
- ai sensi dell'art. 28-quater del DPR 602/73 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Viene infatti stabilito che i crediti possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, mediante compensazione, delle somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, notificati entro il 30.9.2013.

Crediti commerciali utilizzabili in compensazione

La disciplina della compensazione in esame si applica ai crediti commerciali vantati nei confronti:

- dello Stato;

- degli enti pubblici nazionali (es. INPS e INAIL);
- delle Regioni;
- degli enti locali (es. Province, Comuni e Comunità montane);
- degli enti del Servizio sanitario nazionale, vale a dire:
 - le aziende sanitarie locali;
 - le aziende ospedaliere;
 - gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni;
 - le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
 - gli istituti zooprofilattici.

Tali crediti devono essere relativi a somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore.

Somme che possono essere compensate con i crediti commerciali

I suddetti crediti commerciali certificati possono quindi essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013 in relazione a:

- tributi erariali;
- tributi regionali e locali;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- entrate spettanti all'ente che ha rilasciato la certificazione.

Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione.

Modalità di compensazione

La compensazione in esame avviene presentando all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'ente debitore.

L'Agente della Riscossione, verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione, in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.

Obbligo di utilizzo servizi telematici per i versamenti

Art. 11, commi 2 e 3

È confermato che, **a decorrere dall'1.10.2014**, i versamenti delle imposte/contributi vanno effettuati utilizzando esclusivamente:

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i modelli F24 "a zero";
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (professionisti, società di servizi, CAF imprese, ecc.) qualora siano state effettuate compensazioni e il modello F24 presenti un saldo "da versare";
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (professionisti, società di servizi, CAF imprese, ecc.) per i modelli F24 di importo superiore a € 1.000.

In base alle nuove disposizioni non è più rilevante il possesso della partita IVA e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati.

Di fatto la presentazione del modello F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

In sede di conversione è stata soppressa la possibilità per il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (professionisti, società di servizi, CAF imprese, ecc.) di inviare anche i modello F24 di soggetti terzi, mediante addebito sul proprio c/c, previo rilascio all'intermediario di un'apposita autorizzazione da parte dell'intestatario della delega.

Decadenza dalla rateazione dei debiti tributari

Art. 11 bis

È stata prevista la facoltà, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti tributari, di chiedere un nuovo piano di rateazione nelle ipotesi di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" fino ad un massimo di 72 rate mensili.

La nuova possibilità è percorribile purchè:

- la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22.6.2013;
- la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.7.2014.

La nuova rateazione non è prorogabile e il mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive) costituisce causa di decadenza.

Abrogazione ritenuta su bonifici esteri

Art. 4, comma 2

È confermata l'abrogazione del comma 2 dell'art. 4, DL n. 167/90 che prevedeva l'assoggettamento a ritenuta/imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione.

Disposizioni in materia TASI

Art. 4 comma 12 quater

Ai fini di assicurare ai contribuenti la "*massima semplificazione*", è previsto che i Comuni, a decorrere dal 2015 rendano disponibili i modelli di pagamento precompilati su richiesta del contribuente o procedano autonomamente all'invio degli stessi.

In sede di conversione il Legislatore, relativamente alla prima rata TASI 2014, ha:

- confermato la scadenza del pagamento, con riguardo a qualsiasi tipologia di immobile (abitazione principale e immobili diversi dall'abitazione principale), al 16.6.2014 per i Comuni per i quali la delibera delle aliquote e detrazioni 2014 è intervenuta entro il 23.5.14 e pubblicata entro il 31.5 sul sito Internet del MEF (<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm>);
- disposto la proroga al 16.10.2014 per i Comuni che deliberano le relative aliquote e detrazioni 2014 dopo il 23.5.2014 con pubblicazione della delibera sul citato sito Internet entro il 18.9.2014.

In caso di mancata trasmissione della delibera da parte del Comune al Portale del Federalismo Fiscale entro il 10.9.2014, l'imposta andrà versata nella misura dell'1‰, in un'unica soluzione entro il 16.12.2014.

In tale ultima ipotesi la percentuale dovuta dall'inquilino è fissata *ex lege* in misura pari al 10% dell'ammontare della TASI dovuta, con riferimento alle "*condizioni del titolare del diritto reale*". Tale ripartizione *ex lege* è applicabile in tutte le ipotesi di omessa determinazione, nella delibera comunale, della percentuale di riparto tra proprietario/inquilino.

Il MEF, attraverso la risoluzione n.1/DF/2014, ritiene che sussistano le condizioni perché i Comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo un termine ragionevole, pari a un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014 ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato, entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.

Accettazione di pagamenti tramite POS

Art. 15 DL 179/2012 e Art. 9 co 15 bis DL 150/2013

Dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat) si applica, a decorrere dal 30.06.2014, a tutti i pagamenti di importo superiore a 30,00 euro, disposti a favore dei soggetti, rientranti nella definizione di "esercente" (impresa o professionista), per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi.

Tale previsione normativa stabilisce solamente che, nel caso in cui il cliente voglia pagare con una carte di debito, il professionista/esercente sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento mentre gli acquirenti possono comunque richiedere di pagare in contanti somme superiori ai 30 euro ma entro la soglia fissata a 999,99 euro ai fini antiriciclaggio.

Ad oggi non è prevista alcuna sanzione amministrativa a carico dell'esercente/professionista che non dovesse predisporre la necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati